CAMERA DEI DEPUTATI N. 1953

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CARLI, ALBERINI, SEPPIA

Presentata il 25 novembre 1987

Nuove norme in materia di ippicoltura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 marzo 1942 n. 315 (« Provvedimenti per la ippicoltura») mostra con progressiva evidenza la carente applicabilità delle norme in essa contenute alla mutata realtà ippica italiana.

Rispetto all'originario contesto agricolo su cui tale normativa era stata calata, nel corso degli ultimi decenni si è assistito al sovrapporsi di un fenomeno industriale che ha decisamente innovato i metodi di gestione dell'ippicoltura sia sotto il profilo dell'allevamento sia, ed ancor più, sotto il profilo sportivo e spettacolare. Si tratta dello sviluppo quantitativo e qualitativo di un settore che mostra di proiettarsi nel futuro con la stessa rapidità con cui si è emancipato da un contesto meramente agricolo o, in materia di corse, semplicemente hobbistico. Oggi lo scenario ippico offre novità di grande interesse: professionalità, occupazione, produttività, relazioni internazionali, impiego del tempo libero; tutti ingredienti di un terziario avanzato che non merita assolutamente una legge di oltre quarantaquattro anni fa.

Della indeterminatezza della legge n. 315 del 1942 ne ha fatto le spese innanzitutto l'organizzazione amministrativa che, proprio per la carenza legislativa e regolamentare, si è modellata sulle posizioni dei gruppi di potere che di volta in volta riuscivano a conquistare la *leadership* dell'ippica condizionandone la gestione al fine di asservirla ai propri interessi e non certo a quelli dell'intero settore. È in questo quadro che si è collocata la Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) le cui finalità pubbliche hanno trovato solo spazi residuali nell'ambito delle politiche imposte

dal più forte di turno. Né l'UNIRE si è mai potuta sottrarre al ruolo di ente direttamente o indirettamente dominato, palesando nella propria articolazione organica i limiti di una istituzione il cui stesso statuto la consegna volontario ostaggio nelle mani di coloro che mirano a ridurla a proprio strumento di dominio. Ci si sta riferendo al consiglio di amministrazione dell'UNIRE, composto da circa trenta consiglieri, rappresentanti tutte le categorie dell'ippica.

È un retaggio corporativo che dà luogo ad una confliggenza permanente dove l'interesse pubblico viene sistematicamente immolato sull'altare del compromesso tra le opposte finalita di categoria. Lo Stato, relegato al ruolo di terzietà, deve solo attendere gli esiti di uno scontro che vedrà prevalere chi al momento disporrà dei mezzi più « convincenti ». A ciò aggiungasi la composizione sbilanciata dell'organo amministrativo, tale da consentire, attraverso l'intesa e l'aggregazione di componenti di minor rilievo, l'accerchiamento e l'isolamento di forze socio-economiche più fortemente ed interamente coinvolte nel sistema, come la categoria dei lavoratori e la classe imprenditoriale presenti con un peso politico, in termini di rappresentanza, di estrema esiguità.

Pur tuttavia ciascun consigliere, nessuno escluso, si trova ad operare in obiettiva condizioni di conflitto di interessi. Appare pertanto assolutamente necessario rinnovare una tale situazione carica di negatività attraverso una riforma istituzionale che restituisca allo Stato una UNIRE in grado di esprimere una reale funzione di indirizzo politico-ippico tarata su criteri di corretta gestione economica e amministrativa (articolo 4). Di qui conseguentemente l'esigenza di fissare gli ambiti di operatività dell'ente indicando finalità e compiti (articoli 1 e 2) e di uscire così fuori dagli equivoci che in materia di attribuzione e di competenza scaturivano dalla totale carenza normativa della legge n. 315 del 1942. In tal senso si è ritenuto di dover anche indicare la sfera di azione all'interno della quale è opportuno collocare l'azione degli enti tecnici, riconosciuti (articoli 6 e 7) per evitare quei conflitti di potere che hanno rappresentato sempre in questi anni una minaccia costante per la lineare evoluzione dell'ippicoltura.

Nel quadro della riforma istituzionale contenuta nel presente schema legislativo si è inteso offrire alle categorie ippiche l'opportunita di svolgere una funzione consultiva utile all'organo amministrativo allo scopo di approfondire temi di particolare importanza e per la giusta soddisfazione delle istanze garantiste di tutti gli operatori dell'ippica. A tal fine è stata prevista tra gli organi dell'ente una consulta. Mentre viene meno ovviamente la necessità di mantenere in vita il comitato esecutivo, considerato la maggiore snellezza del consiglio di ammnistrazione composta unicamente da consiglieri con l'ingresso di due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo per il crescente e determinante ruolo che gli aspetti sportivi e spettacolari hanno assunto nell'ippica in questi ultimi anni (articolo 3).

Per quanto concerne l'esercizio delle scommesse, il legislatore è chiamato ad operare, in termini politico-economici, una scelta tra la configurazione di una imprenditoria ippica libera e dinamica o il definitivo confinamento delle attuali forze economiche nell'ambito di attività controllate ed assistite. L'evoluzione del settore in questi ultimi anni, in rapporto anche alla normativa comunitaria, dimostra che si tratta di scelta obbligata. Tanto più che di fatto l'organizzazione che ruota intorno alle corse dei cavalli ha sviluppato metodi di gestione manageriale propri di una attività economica complessa e che come tale deve godere della garanzia costituzionale della libertà di impresa (articolo 41 Cost.) attualmente svilita e limitata da un sistema che ha esaurito la propria funzione nell'immediato dopo-guerra, allorché ben si integra con le disposizioni giuridico-economiche di altri settori dirette al risanamento dell'economia nazionale con metodi inevitabilmente assistenziali. Di qui

la necessità di definire nuovi obiettivi e nuovi strumenti per orientare l'ippica in funzione dei mutamenti socio-economici del Paese.

È certo però che l'ippica oggi, in quanto attività economica, mostra una solidità che consente l'autofinanziamento. Si tratta di una sorta di economia autarchica le cui uscite fisiologiche sono rappresentate dalle corresponsioni erariali sia dirette che derivate da un indotto che orbita in misura sempre più consistente intorno a questo settore. Il problema principale si pone sotto il profilo della distribuzione del prodotto per evitare emorragie finanziarie che minano la stabilità dell'occupazione e lo sviluppo imprenditoriale.

I nuovi criteri che il presente schema di legge intende indicare sono diretti ad una ripartizione del reddito dell'ippica che premi professionalità, competenza e qualità dei servizi ma che tenga in debito conto la capacità di reinvestimento dei soggetti che operano nel settore. Solo abolendo le rendite parassitarie si sventa il rischio della recessione. In tal senso anche l'organizzazione delle scommesse deve essere radicalmente innovata prevedendo che il movimento di gioco esterno agli ippodromi vada riversato sui totalizzatori (articolo 4). Tale sistema, in uso in tutti i Paesi dove l'ippica è fortemente sviluppata, consente il conseguimento di una serie di rilevanti obiettivi. Primo fra tutti quello di una effettiva moralizzazione del settore, sol che si consideri la pratica impossibilità da parte del giocatore clandestino di offrire quote di pagamento più competitive e favorevoli di quelle che determina un movimento nazionale di scommesse. La stabilità delle quote, non facilmente suscettibili di modifiche in conseguenza di giochi al rialzo o al ribasso, tutela lo scommettitore e conferisce una definitiva credibilità al settore. Il riversamento automatico ed in tempo reale delle scommesse sui totalizzatori scongiura per altro il pericolo della evasione fiscale, attualmente, realizzabile per la evidente vulnerabilità del sistema cosidetto « a riferimento » che troppe pagine dei quotidiani e settimanali nazionali hanno denunciato e descritto come sistema di raccolta del gioco ad alto rischio di manomissione. Né va sottovalutato il notevole ulteriore apporto finanziario che deriverebbe alle casse dell'erario da una diffusione capillare dei punti di vendita delle scommesse sull'intero territorio nazionale.

In conclusione, per quanto riguarda le disposizioni transitorie e finali, si intende regolare il passaggio dall'attuale sistema al nuovo. A tale scopo appare opportuno istituire una gestione commissariale sia per gli adeguamenti statutari sia per i provvedimenti che, in tema di organizzazione delle scommesse, devono essere adottati con sufficiente tempestività per rendere quanto prima operante il regime ordinario (articoli 8 e 9).

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

ORGANIZZAZIONE

ART. 1.

1. L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) avente personalità giuridica pubblica, persegue finalità dirette allo sviluppo dell'ippicoltura e alla promozione delle manifestazioni ippiche. Essa è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 2.

1. L'UNIRE ha il compito di:

a) promuovere attività ispirata allo sviluppo dell'allevamento, alla selezione del cavallo da corsa e al potenziamento dell'organizzazione delle corse;

b) vigilare sulle corse dei cavalli avvalendosi della collaborazione degli enti tecnici riconosciuti;

c) sovrintendere all'assunzione delle scommesse conferendo a persone fisiche o giuridiche la facoltà di esercitare totalizzatori sia all'interno degli ippodromi sia al di fuori di essi mediante riversamento automatico, delle scommesse a libro e dei concorsi pronostici sulle corse dei cavalli;

d) emanare regolamenti per una disciplina generale della raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, sia all'interno degli ippodromi sia all'esterno di questi;

e) coordinare, sentiti gli enti tecnici, i calendari delle manifestazioni ippiche proposti dai soggetti titolari della gestione degli ippodromi;

f) determinare gli stanziamenti relativi a premi e provvidenze per l'ippicoltura nazionale;

g) erogare contributi sugli oneri finanziari relativi agli investimenti diretti alla creazione e al miglioramento di centri di allevamento, centri di allenamento ed agli impianti degli ippodromi;

h) vigilare sugli enti tecnici riconosciuti, assicurandone il coordinamento e la rispondenza delle loro attività alle direttive indicate.

ART. 3.

1. Sono organi dell'UNIRE il presidente, i due vice-presidenti, il consiglio di amministrazione, la consulta, il collegio sindacale.

2. Il presidente ed i due vice-presidenti sono nominati con decreto dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo tra persone di riconosciuta competenza economica ed amministrativa.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente, dai due vicepresidenti, dai presidenti degli enti tecnici, da due esperti di riconosciuta competenza economica ed amministrativa, dei quali uno nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed uno nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo e da due rappresentanti dei lavoratori dell'ippica.

4. Partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, il direttore generale.

5. La consulta è organo consultivo ed è composto dei presidenti nazionali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentantive operanti nell'ippica.

6. Il collegio sindacale è nominato con decreto dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo ed è composto da cinque membri dei quali due designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministro delle finanze, uno dal Ministro del tesoro ed uno dai Ministro del turismo e dello spettacolo.

7. Gli organi dell'UNIRE durano in carica quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati una sola volta.

CAPO II.

SCOMMESSE

ART. 4.

1. Le scommesse sulle corse dei cavalli possono essere esercitate all'interno degli ippodromi a mezzo di totalizzatore e libro, e all'esterno degli ippodromi esclusivamente a mezzo di riversamento automatico sui totalizzatori.

2. La facoltà di esercitare scommesse è concessa dall'UNIRE con determinate modalità e condizioni, a persone fisiche o giuridiche.

3. Nel decreto ministeriale 9 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 novembre 1979, n. 309, il seguente periodo: « Scommesse accettate nelle agenzie ippiche: su tutte le scommesse a riferimento ed a quota fissa... 17 per cento », è abrogato.

4. Ai soggetti concessionari dell'esercizio delle scommesse l'UNIRE corrisponde una somma determinata in misura percentuale sui prelievi netti delle scommesse accettate.

5. Ai soggetti titolari della gestione degli ippodromi viene altresì riconosciuta una quota sui prelievi netti delle scommesse relative alle corse dell'ippodromo sia all'interno dello stesso sia riversate dalla rete esterna, a titolo di remunerazione per l'organizzazione dello spettacolo ippico e dei relativi servizi.

ART. 5.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, se il fatto è commesso dallo stesso concessionario, questi è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1,

del codice penale; se il fatto è commesso da estraneo al rapporto concessionario, salvo quanto è previsto dalle norme in materia di concorso di reati e di concorso di persone nel reato questi è soggetto alle misure previste dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni ed a tutte le norme vigenti in materia di repressione delle scommesse non autorizzate.

CAPO III.

ENTI TECNICI

ART. 6.

1. Sono enti tecnici ippici il Jockey club italiano, l'Ente nazionale per le corse al trotto, l'Ente nazionale per il cavallo italiano e la Società degli *Steeple Chases* d'Italia. Essi hanno personalità giuridica pubblica e sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

2. Gli organi di ciascun ente tecnico sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci, il collegio sindacale, le commissioni di disciplina e il collegio dei probiviri.

3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed i componenti degli organi collegiali vengono nominati dall'assemblea dei soci sulla base delle disposizioni dei relativi statuti.

4. Gli organi durano in carica quattro anni ed il mandato per ciascun componente può essere rinnovato una sola volta.

ART. 7.

1. Ciascun ente tecnico nell'ambito della propria competenza promuove lo sviluppo dell'allevamento, incentiva la selezione del cavallo e disciplina le corse ed i concorsi.

2. Ad essi spetta la cura e la pubblicazione dei libri genealogici, la tenuta dei certificati di orgine e dei registri di passaggio di proprietà, oltreché l'attuazione di interventi a favore dell'ippicoltura realizzati in coordinamento con l'UNIRE.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 8.

1. Fino alla data della stipula degli atti previsti dall'articolo 4 rimangono in vigore le convenzioni in corso tra l'UNIRE e gli assuntori e per una durata non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del turismo e delleo spettacolo provvede ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge e, previo scioglimento degli organi dell'UNIRE e degli enti tecnici, nomina dei commissari straordinari al fine di predisporre i nuovi statuti di detti enti e di adottare i provvedimenti necessari all'attuazione delle modifiche previste dalla presente legge per l'organizzazione delle scommesse ippiche.